ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2016-1198 del 27/04/2016

DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA EVERCOMPOUNDS SPA - CON SEDE LEGALE E ATTIVITA' DI PRODUZIONE MESCOLE IN GOMMA IN COMUNE DI FUSIGNANO, VIA S.BARBARA, N.192 - MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA CON PROVVEDIMENTO DELLA PROVINCIA N.649 DEL 27/02/2015 -

Proposta n. PDET-AMB-2016-1125 del 19/04/2016

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di RAVENNA

Dirigente adottante ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventisette APRILE 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di RAVENNA, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA EVERCOMPOUNDS SPA - CON SEDE LEGALE E ATTIVITA' DI PRODUZIONE MESCOLE IN GOMMA IN COMUNE DI FUSIGNANO, VIA S.BARBARA, N.192 - MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA CON PROVVEDIMENTO DELLA PROVINCIA N.649 DEL 27/02/2015 -

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTO il provvedimento della Provincia di Ravenna n. 679 del 27/02/2015 con il quale è stata adottata l'AUA in favore della Ditta Evercompounds SPA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali: emissioni in atmosfera e autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 24/07/2015 - assunta al PG della Provincia di Ravenna con il n. 65158/2015 del 28/07/2015 (pratica ARPAE **SinaDoc n. 11467/2016**), dalla Ditta **Evercompounds SPA** (C.F./P.IVA 02064670397), avente sede legale e impianto di produzione mescole in gomma in Comune di Fusignano, Via S.Barbara, n.192, con la quale si richiede la modifica sostanziale dell'AUA adottata con provvedimento n.679/2015 sopracitata, ai sensi del DPR n. 59/2013, limitatamente all'Allegato A) - emissioni in atmosfera, mantenendo invariato l'Allegato B) - scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;

- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **11467/2016**, emerge che:

- La Ditta Evercompounds SPA ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in data 24/07/2015 apposita istanza e relativa documentazione tecnica, per la modifica sostanziale dell'AUA;
- La modifica sostanziale è relativa alla richiesta di adeguamento del limite in concentrazione indicato per i Composti Organici Volatili espressi come COT, da 7 mg/Nmc a 20 mg/Nmc, come indicato nella DGR n.2236/2009 e smi, mantenendo invariato il flusso di massa complessivo, per tale inquinante, per l'intero comparto del Gruppo CM Manzoni.
- Resta invariato l'Allegato B) al provvedimento n.679/2015 relativo alle condizioni e prescrizioni per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 24/07/2015 per cui il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato (pg. Provincia n. 69424/2015);
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessaria alcuna richiesta di integrazione documentale da parte della Provincia (pg. Prov. n. 67874/2015);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

VISTO l'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013 e visto l'art. 269, comma 3) del DLgs n. 152/2006 e smi che prevede la Conferenza dei Servizi e che la stessa è stata convocata con nota (pg. n. 82307/2015 della Provincia), per il 29/10/2015.

In sede di Conferenza dei Servizi è stato richiesto alla Ditta di effettuare una valutazione per la riduzione del limite attualmente autorizzato per le polveri, sempre per l'intero comparto;

DATO ATTO che la Ditta Evercompounds SPA ha presentato in data 16/11/2015 (pg. Provincia n. 88753/2015) la proposta del nuovo limite da indicare per le polveri con una riduzione complessiva del parametro polveri di circa il 3%;

CONSIDERATO che, al fine di valutare congiuntamente la proposta presentata dall'Azienda, è stata convocata dalla SAC di Ravenna, la Conferenza dei Servizi conclusiva (PGRA n.3765/2016) per il giorno 15/04/2016 e che in tale sede la Ditta ha proposto una ulteriore riduzione del limite indicato per le polveri con una riduzione complessiva di circa il 7%;

Al fini dell'adozione dell'AUA per la modifica sostanziale, sono state acquisite le conclusioni positive della Conferenza dei Servizi con i pareri favorevoli, con prescrizioni, espressi in tale sede:

- o parere favorevole del Servizio Territoriale ARPAE;
- parere favorevole dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica sostanziale dell'AUA adottata con provvedimento della Provincia di Ravenna n. 679 del 27/02/2015 a favore della Ditta Evercompounds SPA, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di produzione mescole in gomma, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente:

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni - SAC ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

- LA MODIFICA SOSTANZIALE dell'AUA, ai sensi del DPR n. 59/2013, adottata con provvedimento della Provincia di Ravenna n. 679/2015, a favore della Ditta Evercompounds SPA (C.F./P.IVA 02064670397), avente sede legale e impianto di produzione mescole in gomma in Comune di Fusignano, Via S.Barbara, n.192, fatti salvi i diritti di terzi;
- 2. DI DARE ATTO che l'**Allegato A)** al presente provvedimento, <u>modifica e sostituisce</u> le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;
- 3. DI CONFERMARE, **senza alcuna variazione**, le restanti condizioni e prescrizioni stabilite nell'AUA adottata con provvedimento n. 679/2015 e in particolare, quanto contenuto **nell'Allegato B)** condizioni e prescrizioni specifiche per gli <u>scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura</u>, non oggetto di modifica, e <u>che viene comunque allegato al presente provvedimento</u>;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

- 4. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 4.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le <u>condizioni e prescrizioni specifiche,</u> <u>contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA</u>. In particolare:
 - l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche <u>per le</u> emissioni in atmosfera;

• l'Allegato B) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

- 4.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
 Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- 4.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
- 5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la validità dell'AUA è fissata pari a 15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
- 6. DI DARE ATTO che l'AUA adottata con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
- 7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
- 8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e a HERA S.p.A. (in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato), per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Condizioni:

- La Ditta Evercompounds SPA svolge attività di produzione mescole di gomma nello stabilimento sito in Comune di Fusignano, Via S.Barbara, n.192;
- Le emissioni in atmosfera provengono dalle varie fasi di lavorazione della gomma (mescolatori, pesatura, finitura, trasporto pneumatico) e da impianti termici, alimentati a metano, ad uso produttivo e ad uso civile.

Limiti.

I limiti di emissione che la Ditta Evercompounds SPA di Fusignano è tenuta a rispettare sono i seguenti:

REPARTO MESCOLATORI

PUNTO DI EMISSIONE M1 E M2 - SILOS S1/S2 - SILOS S5/S8- F.T.-

Portata massima	960	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	20	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	Saltuaria	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE M10 – 2 ° MESCOLATORE APERTO LINEA GK250 N.2

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	20/30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	13	mg/Nmc
COT	20	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE M23 - MESCOLATORE APERTO LINEA OZO

Portata massima	14000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Polveri	13	mg/Nmc
COT	20	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE M24 – POSTAZIONI PESATURA POLVERI - F.T. -

Portata massima	15000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

PUNTO DI EMISSIONE M33 – MESCOLATORE CHIUSO GK 160 E TRASPORTO PNEUMATICO CARICHE - F.T. -

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	13	mg/Nmc
COT	20	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE M34 – BATCH OFF LINEA GK 250 n.2

Portata massima	15000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	13	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE M35 – LINEA GK 250 (1° E 2° MESCOLATORE APERTO + BATCH OFF) -

Portata massima	50000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Polveri	13	mg/Nmc
COT	20	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE M36 – TRASPORTO PNEUMATICO CARICHE BIANCHE + TRASPORTO PNEUMATICO NERO DI CARBONIO + MESCOLATORE CHIUSO GK250 + SILOS NERO DI CARBONIO – F.T.-

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	13	mg/Nmc
COT	20	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE M38 – GRANULATORE – F.T.-

Portata massima	9000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
	-	J .

PUNTO DI EMISSIONE M39 – ASPIRAZIONE BILANCE SILOS CARICHE CHIARE – F.T.-

Portata massima	8000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri 10 mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE M40 – LINEA GK160, 1° E 2° MESCOLATORE APERTO+ BATCH OFF –

Portata massima	40000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Polveri	13	mg/Nmc
COT	20	mg/Nmc
CVM	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE M41 – LINEA GK250 N.2 – TRASPORTO PNEUMATICO + MESCOLATORE CHIUSO GK250 N.2 + SILOS NERO DI CARBONIO E CARICHE CHIARE – F.T.-

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	13	mg/Nmc
COT	20	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE M42 - SCARICO GK250 N.2 -

Portata massima	8000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	13	mg/Nmc
COT	20	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE M43 – PRIMO MESCOLATORE APERTO LINEA GK250 N.2

Portata massima	22000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	13	mg/Nmc
COT	20	mg/Nmc

Portata massima	6700	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Polveri	13	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE M45 - IMPIANTO ASPIRAZIONE LABORATORIO -

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE M46 - IMPIANTO ASPIRAZIONE LABORATORIO -

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Nel laboratorio, le cui cappe afferiscono ai punti indicati con M45 e M46, non vengono utilizzate sostanze cancerogene, tossiche o mutagene, pertanto non si indicano limiti specifici alle emissioni.

PUNTO DI EMISSIONE M47 – CALDAIA ALIMENTATA A METANO -

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

Prescrizioni:

1. Per Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853	Determinazione delle emissioni di amianto

UNI ISO 10397	
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO2)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NOx)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCI)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide

UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

- 2. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- 3. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
- 4. Per tutti i punti di emissione dotati di sistemi di abbattimento, la Ditta é tenuta a definire una procedura di periodica manutenzione e controllo al fine di evitare anomalie e/o disfunzioni.
- 5. Tra le materie prime lavorate non devono essere presenti quelle responsabili di odori molesti. In proposito la Ditta é comunque tenuta a comunicare preventivamente alla SAC di Ravenna e al Servizio Territoriale ARPAE competente, qualsiasi variazione significativa delle materie utilizzate al fine della validazione da parte dell'autorità competente delle stesse.
- 6. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale per tutti i punti di emissione indicati, con la esclusione dei punti M1 e M2, poiché attivi per brevi intervalli, dei punti M45 e M46 cappe da laboratorio e della caldaia M47. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati, appena disponibile l'esito analitico, su un apposito registro, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
 - le manutenzioni che dovranno essere effettuate ai sistemi di abbattimento installati, secondo la procedura indicata al precedente punto 4);
 - le manutenzioni che dovranno essere effettuate sulla caldaia, con frequenza almeno annuale.

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

Condizioni

- ✓ Le acque **reflue domestiche, di dilavamento e le acque reflue industriali**, recapitano nella pubblica fognatura mista di Via S.Barbara. 192;
- ✓ le acque reflue industriali, che provengono da operazioni di controlavaggio dell'impianto di demineralizzazione nel locale caldaie, dai dilavamenti delle superfici scoperte e dall'utilizzo dei servizi igienici, sono caratterizzate principalmente dalla presenza di solidi sospesi e oli minerali oltre che da possibili valori anomali di pH e vengono inviati allo scarico dopo opportuno trattamento di depurazione;
- ✓ viene accettato lo scarico delle acque reflue in quanto compatibili con il sistema fognario pubblico e con l'impianto di depurazione a cui vengono convogliati;
- ✓ HERA SPA, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue e può controllarne la quantità scaricata.
- ✓ HERA SPA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o
 malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità
 disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto
 immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo
 essere scaricati in fognatura;
- ✓ nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
- ✓ la Ditta deve stipulare con HERA SpA, nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto dal titolare dello scarico o dal legale rappresentante della Ditta prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della specifica comunicazione di Hera.


La planimetria della rete fognaria, con indicati i pozzetti ufficiali di prelievo, viene allegata quale parte integrante e sostanziale della presente AUA.

PRESCRIZIONI:

- ✓ E' ammesso, oltre agli scarichi di acque **reflue domestiche** indicati in planimetria con i <u>numeri 2-3-4-5</u> (servizi igienici e cucine), unicamente lo scarico derivante da **acque di dilavamento piazzali** indicato in planimetria con il <u>n. 6</u>.
- ✓ lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 2 del "Regolamento Comunale di Lugo, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 17/01/2002, per gli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica";
- ✓ per i paramentri non espressamente citati nella sopracitata Tabella 2 del Regolamento Comunale, si applicano i limiti della Tabella 3 dell'allegato 5 del D.lgs 152/2006;
- √ devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - vasche di decantazione (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali da dilavamento piazzale);
 - **sistema di misurazione della portata** (in uscita dalle vasche e a monte del pozzetto di campionamento) approvato e piombato da HERA SPA;
 - **pozzetto di prelievo** (posto a valle dalle vasche di decantazione) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo:
- √ i sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA SPA. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA;
- ✓ le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale

8

- comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- √ è fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti
 o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per
 l'ambiente:
- √ nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;
- ✓ il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- ✓ dovrà essere effettuata periodica manutenzione al pozzetto degrassatore delle acque reflue industriali, al fine di mantenere efficiente il sistema di depurazione;
- ✓ il pozzetto ufficiale di prelevamento deve essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione;
- ✓ i valori di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- ✓ nel caso si verificassero imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e/o qualità degli scarichi deve esserne data immediata comunicazione all'ARPAe, all'Ente gestore ed all'Ufficio Ambiti Produttivi, V.I.A. Energia dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, indicando le cause dell'imprevisto e i tempi necessari per il ripristino della situazione pre-esistente;



Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.